



Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 107/18

Lussemburgo, 12 luglio 2018

Sentenze nelle cause T-419/14 The Goldman Sachs Group Inc./Commissione, T-422/14 Viscas Corp./Commissione, T-438/14 Silec Cable SAS e General Cable Corp./Commissione, T-439/14 LS Cable & System Ltd/Commissione, T-441/14 Brugg Kabel AG e Kabelwerke Brugg AG Holding/Commissione, T-444/14 Furukawa Electric Co. Ltd/Commissione, T-445/14 ABB Ltd e ABB AB/Commissione, T-446/14 Taihan Electric Wire Co. Ltd/Commissione, T-447/14 NKT Verwaltungs GmbH e NKT Holding A/S/Commissione, T-448/14 Hitachi Metals, Ltd/Commissione, T-449/14 Nexans France SAS e Nexans SA/Commissione, T-450/14 Sumitomo Electric Industries Ltd e J-Power Systems Corp./Commissione, T-451/14 Fujikura Ltd/Commissione, T-455/14 Pirelli & C. SpA/Commissione, T-475/14 Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Srl/Commissione

Stampa e Informazione

Il Tribunale dell'UE conferma le ammende per oltre 300 milioni di euro inflitte dalla Commissione ai principali produttori europei e asiatici di cavi elettrici ad alta (altissima) tensione per la loro partecipazione ad un'intesa mondiale

Con decisione del 2 aprile 2014¹ la Commissione ha inflitto delle ammende per un ammontare di oltre 300 milioni di euro a diversi produttori di cavi elettrici ad alta (altissima) tensione sotterranei e sottomarini per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale. Detti cavi sono abitualmente utilizzati per la trasmissione e la distribuzione di elettricità e collegano le reti elettriche di più paesi. Secondo la Commissione, a partire dal 1999 e per quasi dieci anni i principali produttori europei, giapponesi e sudcoreani di cavi elettrici hanno partecipato ad un'intesa volta a restringere la concorrenza per dei progetti in territori specifici, ripartendosi i mercati e i clienti e falsando così il normale gioco della concorrenza.

La maggior parte dei produttori interessati hanno presentato ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per far annullare la decisione della Commissione ed ottenere l'annullamento delle ammende inflitte o una riduzione dell'importo delle stesse².

Con sentenze in data odierna, il Tribunale respinge tutti questi ricorsi.

In particolare, il Tribunale convalida la realizzazione, da parte della Commissione, in occasione della sua ispezione nei locali delle imprese coinvolte, di copie-immagine del disco rigido dei computer del personale di tali imprese al fine di ricercarvi in un momento successivo, nei propri

¹ Decisione della Commissione C(2014) 2139 finale, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso AT.39610 – Cavi elettrici).

² Le ammende inflitte alle imprese che hanno adito il Tribunale ammontano ai seguenti importi: 104 613 000 euro per la Prysmian (con responsabilità solidale della Pirelli e della Goldman Sachs, rispettivamente, per 67 310 000 euro e 37 303 000 euro); 70 670 000 euro per la Nexans France (con responsabilità solidale della Nexans per 65 767 000 euro); 34 992 000 euro per la Viscas (con responsabilità solidale della Furukawa e della Fujikura); 8 858 000 euro per la Furukawa; 8 152 000 euro per la Fujikura; 20 741 000 euro per la JPS (con responsabilità solidale della Sumitomo e della Hitachi); 2 630 000 euro per la Sumitomo; 2 346 000 euro per la Hitachi; 11 349 000 euro per la LS Cable; 8 490 000 euro per la Brugg (con responsabilità solidale della Kabelwerke Brugg); 6 223 000 euro per la Taihan; 3 887 000 euro per la NKT (con responsabilità solidale della NKT Holding); 1 976 000 euro per la Silec (con responsabilità solidale della General Cable per 1 852 500 euro); la società ABB ha beneficiato di un'immunità totale per aver rivelato l'esistenza dell'intesa alla Commissione e ha così evitato un'ammenda di più di 22 milioni di euro per la sua partecipazione all'intesa.

locali a Bruxelles, informazioni di interesse. Inoltre, il Tribunale ritiene che la Commissione non sia obbligata ad esaminare i documenti unicamente presso i locali dell'impresa; pertanto, essa poteva legittimamente proseguire l'ispezione nei propri locali a Bruxelles, in presenza degli avvocati delle imprese interessate. Infine, la Commissione non era obbligata ad avvisare l'Autorità belga per la concorrenza al fine di proseguire l'ispezione nei propri locali a Bruxelles, dato che l'esame dei documenti non era cominciato presso i locali di un'impresa situata in Belgio, ma nel territorio di altri Stati membri.

Per quanto concerne la competenza territoriale della Commissione a sanzionare prassi e progetti realizzati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), il Tribunale ricorda che il diritto dell'Unione è territorialmente applicabile in casi di tal genere, quando sia prevedibile che le pratiche contemplate produrranno effetti immediati e sostanziali nel mercato interno. Il Tribunale considera a tal proposito che la Commissione non era tenuta a dimostrare che ciascuno dei progetti da realizzarsi al di fuori del SEE aveva ripercussioni nell'Unione sufficienti a giustificare l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione, dato che l'applicabilità di quest'ultimo dev'essere valutata alla luce degli effetti (congiuntamente presi, e non considerati isolatamente gli uni dagli altri) delle diverse pratiche anticoncorrenziali. Nel caso di specie, il Tribunale considera che l'intesa ha avuto effetti prevedibili e immediati sulla fornitura di cavi elettrici e sulla concorrenza nel settore. Ritiene inoltre che la Commissione abbia correttamente concluso che l'intesa aveva prodotto degli effetti sostanziali sul mercato interno, tenuto conto dell'importanza e del numero dei produttori che avevano partecipato all'intesa, della vasta gamma di prodotti interessati, della gravità delle pratiche in questione e della notevole durata dell'infrazione unica.

Per quanto concerne i ricorsi proposti da talune imprese condannate al pagamento in solido dell'ammenda inflitta alla loro partecipata, il Tribunale conferma l'analisi della Commissione secondo cui dette imprese hanno effettivamente esercitato un'influenza sul comportamento delle partecipate in questione. A tal proposito, il Tribunale conclude, così come ha fatto la Commissione, che, quando una società madre – nel caso di specie una banca di investimenti – detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della propria partecipata, in particolare in combinazione con una partecipazione largamente maggioritaria al capitale di quest'ultima, si può presumere che detta società madre determini la strategia economica e commerciale della partecipata, pur non detenendo la totalità o la quasi totalità del capitale sociale della stessa. Il Tribunale estende così la presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante stabilita dalla sentenza Akzo³ al caso in cui una società madre abbia la possibilità di esercitare l'insieme dei diritti di voto inerenti alle azioni della sua partecipata, pur non detenendo il 100% del capitale di quest'ultima. Inoltre, il Tribunale considera che la Commissione ha correttamente tenuto conto di altri elementi oggettivi che consentono di constatare l'esercizio effettivo di un'influenza determinante di tale impresa sulla propria partecipata, ossia il potere della società madre di nominare i membri del consiglio di amministrazione della partecipata, il potere di convocare gli azionisti alle assemblee, quello di proporre la revoca dei membri del consiglio di amministrazione, il ruolo svolto dagli amministratori della società madre nel comitato strategico della partecipata, o ancora la ricezione di aggiornamenti regolari e relazioni mensili sull'attività della partecipata. Il Tribunale ritiene infine che l'impresa in questione non abbia presentato argomenti sufficienti a dimostrare che le proprie partecipazioni nella società partecipata riguardavano solo la realizzazione di un mero investimento finanziario e non la gestione e il controllo di detta società partecipata.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

³ Sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione ([C-97/08 P](#)).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-419/14](#), [T-422/14](#), [T-438/14](#), [T-439/14](#), [T-441/14](#), [T-444/14](#), [T-445/14](#), [T-446/14](#), [T-447/14](#), [T-448/14](#), [T-449/14](#), [T-450/14](#), [T-451/14](#), [T-455/14](#) e [T-475/14](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575